

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1876

« Giova altresì rammentare che, se nel 1871, in virtù di una circolare del ministro dell'interno, si dichiarò che non si potessero elevare conflitti nelle cause di competenza dei pretori, quella dichiarazione venne abrogata da una circolare più recente concertata fra il Ministero dell'interno e quello di grazia giustizia, la quale ha la data del 7 aprile 1874. Questa circolare, uniformandosi alla massima stabilita in vari casi decisi dal Consiglio di Stato, riconobbe che anche in tali cause si potessero elevare i conflitti di attribuzione, e prescrisse in proposito le opportune istruzioni.

Mi basti leggere queste parole della circolare stessa:

« Per le preture, dove per le cause civili non è addetto un pubblico ufficiale investito delle funzioni di Pubblico Ministero, il memoriale (per la elevazione del conflitto) dovrà dirigersi al procuratore del Re da cui dipenda la pretura medesima. »

Questa adunque è la dottrina de' principii, questo lo stato attuale della nostra giurisprudenza.

Oggi poi presso di noi vi hanno ragioni di più per non apportare a codesta regola alcun cambiamento. Anzitutto, anche nei tribunali collegiali noi abbiamo quasi abolito l'intervento del Pubblico Ministero, dirò così, come parte integrante del collegio nelle cause civili; esso è rimasto un rappresentante del Governo in simili affari, e quasi organo di trasmissione fra il tribunale e gli altri ufficiali dello Stato. Conseguentemente non importa che presso le preture nei giudizi civili non vi sia un Pubblico Ministero, perchè potremmo dire che di regola esso non esiste più in tali materie, nè anche presso i tribunali collegiali.

Vi ha di più, che il dabbio era maggiormente giustificato sotto la legge del 20 novembre 1859, secondo la quale il Pubblico Ministero aveva molto da fare nella procedura dei conflitti. Invece allora il memoriale del prefetto doveva essere indirizzato al procuratore del Re. Era il procuratore del Re che con le sue conclusioni eccitava il tribunale, manifestando il proprio avviso sulla questione, se il tribunale dovesse dichiararsi competente o incompetente. Invece oggi il procuratore del Re, secondo il presente progetto di legge, più non avrà veruna incumbenza, tranne quella materiale e semplicissima di far notificare alle parti interessate il decreto sospensivo del giudizio per effetto del conflitto elevato. Conseguentemente io non credo ragionevole, nè conveniente introdurre una innovazione così profonda e poco giustificabile. Lasciamo che il conflitto si possa elevare anche nelle cause di competenza delle preture, come finora si è fatto.

Quanto alla redazione dell'articolo, e affm di

meglio coordinarlo al concetto testè espresso, mi dichiaro indifferente. Se la Commissione, quando dovrà, secondo le attribuzioni che le confida il regolamento, rivedere la legge, lo stimerà, potrà sostituire alle parole: *procuratore del Re presso il tribunale dove pende la lite*, queste altre *procuratore del Re del circondario ove pende la lite*. S'introduca questa od altra simile espressione più chiara, poichè siamo d'accordo nella sostanza, io non ho osservazioni in contrario, e me ne rimetto con fiducia al senno della Commissione e del suo relatore.

MAROLDA-PETILLI. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro, io non posso che ripetere ciò che ho detto al principio delle mie poche parole, cioè che aveva proposto l'emendamento per avere quelle dichiarazioni le quali mi sono state date. Resta dunque assodato che possa elevarsi il conflitto di giurisdizione anche davanti ai pretori e che si debba adoperare il procuratore del Re per fare loro giungere tutti gli atti che sono ad essi necessari. Onde è che ritiro la mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi si permetta una osservazione. Non voglio tacere uno scrupolo che in questo momento io provo. Temo che il termine perentorio di soli otto giorni stabilito in questo articolo 2 possa in alcuni casi riuscire troppo breve. Lo scrupolo si accresce pensando che vi sono non poche preture abbastanza lontane dal luogo dove risiede il procuratore del Re. Trattasi di un termine rigoroso sotto pena di decadenza dal conflitto. Nel luogo medesimo dove siede il tribunale, allorchè le parti sono rappresentate da procuratori, gli otto giorni sarebbero più che sufficienti. Ma supponiamo una parte sfornita di procuratore, e che abbia la sua residenza in paese lontano, ovvero supponiamo una pretura che si trovi molto lontana dalla residenza del procuratore del Re; in tali casi per avventura il termine di otto giorni potrebbe reputarsi soverchiamente aagusto, e non scevro da pericoli.

Se dunque la Commissione non abbia osservazioni in contrario, sarei disposto anche ad estendere codesto termine ed a portarlo a 15 giorni.

Non è una formale proposta che io faccio; domando solo che si eviti agli autori della legge di avere più tardi il rimorso di rendere illusorio il diritto di elevare il conflitto per la soverchia brevità del prescritto termine.

MANTELLINI, relatore. Io rammento come, per la legge del 1859, il Pubblico Ministero promuoveva la deliberazione del tribunale, appena ricevuto il memoriale ragionato del prefetto.